

PROTOCOLLO DI LEGALITA' NEGLI AFFIDAMENTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE, SERVIZI e CLAUSOLA SOCIALE

TRA:

Amministrazione Comunale di Barletta

E

Cgil Provinciale BAT

Cisl Provinciale BAT

Uil Provinciale BAT

L'anno 2018, il giorno 12 del mese di dicembre

Con il presente protocollo di legalità le parti firmatarie intendono collaborare attivamente affinché nella gestione degli affidamenti pubblici di lavori, forniture, servizi siano raggiunti obiettivi che si rivelino efficaci a contrastare l'utilizzo del lavoro nero e qualsiasi forma di lavoro irregolare e illegalità diffuse. L'obiettivo che si intende perseguire è quello dell'applicazione, unitamente alla legislazione del lavoro, dei diritti Contrattuali rivenienti dalla contrattazione collettiva sottoscritte dalle OO.SS. comparativamente rappresentative e la contrattazione integrativa della Provincia di Barletta – Andria – Trani e Bari qualora esistenti, nonché dei successivi rinnovi, al fine di garantire altresì la tenuta dei livelli qualitativi del lavoro; tenendone conto sia nella costruzione della base d'asta della stazione appaltante sia, nel rispetto della sua applicazione come requisito del soggetto contraente, con riguardo all'obbligo di revisione periodica del prezzo, al fine di:

- 1) soddisfare le esigenze specifiche di pubblica utilità;*
- 2) conseguire livelli di sviluppo compatibili con l'ambiente;*
- 3) creare nuovi posti di lavoro;*
- 4) conservare i posti di lavoro esistenti e i diritti contrattuali;*
- 5) offrire opportunità di esplicazione del saper fare impresa sui versanti della organizzazione e della innovazione tecnologica.*

Le parti riconoscono che l'effettivo raggiungimento di tali obiettivi sarà conseguito più efficacemente con la introduzione di misure di contrasto alla corruzione ed in generale alla illegalità, ulteriori rispetto a quelle previste dalle norme vigenti.

In particolare prendono atto delle indicazioni del nuovo codice dei contratti pubblici (approvato con decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016) e delle modifiche intervenute con il dlgs n.56 del 19/4/2017 individuato in prosieguo con il termine codice, relative:

- 1) alla semplificazione, alla trasparenza ed alla accelerazione delle procedure di gara nel contesto di legalità definito dalla legislazione in vigore;*
- 2) alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro;*
- 3) al subappalto;*
- 4) alla puntuale applicazione delle disposizioni del codice prescrittive del metodo di aggiudicazione dell'OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa);*
- 5) al rating di legalità;*
- 6) alla White List.*

A queste indicazioni aggiungono le seguenti prescrizioni.

- 1) Regolamentazione del c.d. "risk management": allo scopo, il Comune di Barletta, nell'ambito del proprio piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, analizzerà i fattori di rischio corruzione in senso lato, relativi alle singole fasi delle procedure di concessione e/o di appalto nelle varie tipologie di aggiudicazione e affidamento, con individuazione delle misure necessarie; in tal modo si potrà ridurre il rischio corruzione, non lasciando solo il responsabile del procedimento, che dovrà essere messo in condizione di conoscere ex ante puntuali norme di comportamento a cui attenersi;*
- 2) Intensificazione da parte della P.A. del controllo per il rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, a salvaguardia della salute e della incolumità dei lavoratori per l'intera durata della esecuzione del contratto, con adozione di apposito atto di concertazione coinvolgente il responsabile del procedimento, il responsabile aziendale della sicurezza, il dirigente di settore, il direttore dei lavori, il direttore di cantiere, con previsione specifica, per le costruzioni, di tutte le forme di coinvolgimento del sistema bilaterale.*
- 3) Prevedere nel bando o nell'avviso di gara per l'aggiudicazione dei contratti di importo inferiore al limite previsto dall'articolo 35 del codice, il diritto del committente di esprimere il proprio gradimento preventivo su ogni eventuale subappaltatore, in ordine alla sua*

idoneità tecnico-funzionale e alla sua affidabilità morale, economica e imprenditoriale. Il gradimento dovrà essere negato per i motivi di cui all'art. 80 del Codice.

- 4) Previsione di criteri o linee guida che per fattispecie predeterminate specifichino se debba trovare applicazione la normativa dello statuto delle imprese (ex artt. 13 comma 2 lettera a della legge 11 novembre 2011 n.180) e dell'art. 51 comma 1 del codice sul favor a micro, piccola, media impresa, ovvero la normativa dell'art.35 comma 6 del codice, che sancisce il divieto di frazionamento artificioso dei contratti.*
- 5) Incentivazione della regolarità del lavoro da parte delle stazioni appaltanti; a riguardo da un canto il **d.u.r.c.** (documento unico di regolarità contributiva) richiamato dall'art.105 comma 16 del codice sarà strumento di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, dall'altro si mirerà a raggiungere l'obiettivo di evitare l'infiltrazione della criminalità organizzata nell'esecuzione dei contratti. L'appaltatore e/o il subappaltatore si impegneranno ad utilizzare lavoratori non collegati ad organizzazioni criminali; preliminarmente, rispetto all'inizio effettivo delle attività di lavoro forniranno alla stazione appaltante l'elenco dei lavoratori da impiegare e la stazione appaltante potrà attivarsi, previa assunzione di informazioni da organi di sicurezza locali e/o nazionali, se ritenuto necessario, per verificare la sussistenza o meno di controindicazioni sui lavoratori i cui nominativi siano stati comunicati; delle controindicazioni emerse sarà data notizia sollecitata all'appaltatore ed al subappaltatore per la determinazione degli effetti previsti dalla normativa vigente; Inoltre negli appalti di servizi per i quali opera la clausola sociale, sempre allo scopo di evitare infiltrazioni della criminalità organizzata, sei mesi prima della scadenza dei contratti in corso, la stazione appaltante dovrà acquisire gli elenchi dei lavoratori in servizio effettivo presso l'appaltatore.*
- 6) Nei bandi deve essere esplicitamente previsto quanto richiamato dalla legge Regionale 28/2006 in materia di lotta e contrasto al lavoro nero e dalla legge Nazionale 199/2016.*
- 7) Il Comune di Barletta introdurrà apposita clausola nei capitolati di appalto o di autorizzazione al subappalto che preveda nei lavori edili e nei cantieri edili, per le lavorazioni elencate dal CCNL per i dipendenti delle imprese edili e affini sottoscritto dalle OO.SS.LL. comparativamente più rappresentative, l'applicazione esclusiva dello stesso CCNL dell'edilizia e relativo Contratto Integrativo Territoriale firmato dai Sindacati comparativamente più rappresentativi anche ai sensi e per gli effetti di quanto affermato*

da ultimo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Circolare 14775 del 26/07/2016.

- 8) Il Comune di Barletta introdurrà apposita clausola nei capitolati d'appalto o di autorizzazione al subappalto che preveda nei cantieri edili, nel rispetto delle norme in materia, l'accesso dei tecnici del CPT Puglia Centrale per poter svolgere e/o coordinare la necessaria attività di consulenza per la Sicurezza e prevenzione nei cantieri e degli RSLT per lo svolgimento delle attività loro demandate dalle disposizioni di legge e di accordi vigenti.
- 9) Previsione nei bandi, avvisi, inviti alle gare, per gli appalti e contratti ex art.35 e 36 del dlgs.56/2017 di quanto previsto dall'art.50 relativamente all'inserimento delle clausole sociali, al fine del consolidamento e stabilità occupazionale del personale già impegnato nei precedenti appalti e l'obbligo, ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del d. lgs. 50/2016 di applicare "il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente".

Nei bandi tale previsione deve recepire altresì quanto previsto dal Regolamento Regionale n.31 del 27/9/2009 della Regione Puglia, che garantisce ai lavoratori la continuità di lavoro e il riassorbimento delle unità lavorative impegnate nei precedenti appalti, senza periodo di prova. Qualora ai dipendenti dell'appaltatore subentrante non si applichi lo stesso contratto collettivo nazionale di categoria dell'appaltatore sostituito per le medesime attività oggetto dell'appalto, per l'individuazione dei contratti si richiama la disposizione del comma 4 dell'art. 30 del nuovo codice dei contratti da applicare anche alle imprese con sede all'estero (tale indicazione va inserita nei bandi) e della clausola sociale prevista dalla Regione Puglia.

- 10) Considerazione nella programmazione degli appalti e/o concessioni di servizi dell'istituto degli appalti - concessioni riservati, secondo la disposizione dell'art. 112 del codice.
- 11) Quando si procede con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, impegno della stazione appaltante a valutare il riconoscimento di premialità specifiche alle offerte che prevedano le assunzioni o mantenimento in servizio come lavoratori di soggetti disabili e/o svantaggiati, individuati dal comma 2 dell'art. 112 del codice, con effettivo relativo utilizzo, ove compatibile con l'oggetto dei lavori appaltati e/o della concessione.

12) *Assicurazione di leale concorrenza e pari opportunità a tutti i partecipanti alle gare nella fase di individuazione del contraente.*

13) *Garanzia di esecuzione corretta della concessione e/o dell'appalto aggiudicato, con sottoscrizione della stazione appaltante e della impresa aggiudicatrice, di patto di integrità; il patto deve contenere obbligazione reciproca di concedente–concessionario e/o di appaltante–appaltatore di conformare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza, con espressa accettazione degli obblighi ed impegni previsti dal piano comunale triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, come di seguito riportati:*

- *Divieto durante l'esecuzione del contratto, e per il biennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionali in genere con gli amministratori ed i dirigenti che abbiano esercitato poteri di indirizzo politico, ovvero poteri gestionali, autoritativi o negoziali, inerenti l'oggetto del contratto, nonché con il personale comunale, i consulenti e gli incaricati dell'Ente che interverranno nelle varie fasi di gestione ed esecuzione del rapporto, sino alla verifica e collaudo finale, compresi i loro familiari stretti (coniuge e conviventi).*
- *Impegno affinché, nel rispetto della libertà d'impresa e delle esigenze produttive, l'eventuale ricerca di personale sul territorio sia soggetta ad adeguate forme di pubblicità.*
- *Il personale della Pubblica Amministrazione preposto ai contratti è impegnato ad eseguire i controlli necessari ed a condividere con le imprese la ratio del patto di integrità (di qui la giustificazione della sottoscrizione bilaterale del patto). Con la condivisione delle forme di controllo e l'assunzione bilaterale di responsabilità si mira a rafforzare la cultura della buona amministrazione, a sostenere il senso del giusto comportamento e della giusta procedura.*

14) *Nelle ipotesi per le quali la normativa in vigore permetta l'affidamento diretto e/o la procedura negoziata, predisposizione da parte della PA di un meccanismo di individuazione dei concessionari e/o appaltatori che, pur salvaguardando le esigenze di buon andamento ed efficacia dell'azione amministrativa, consenta, a parità di condizioni, un'equa distribuzione degli appalti e, possibilmente, la rotazione delle aziende potenzialmente interessate. Le parti danno atto che l'attuazione di questo punto avverrà in applicazione delle norme di legge e regolamentari già adottate dal Comune di Barletta attraverso il "Regolamento Unico degli Appalti" e il "Regolamento per gli affidamenti in economia,*

relativi all'acquisizione di beni e servizi" di cui alla deliberazione commissariale n. 109 del 5 giugno 2013 in cui viene sancito il principio della rotazione degli operatori economici, rispettivamente, all'art. 30 comma 6 del "Regolamento Unico degli Appalti" e all'art. 8 comma 1 del "Regolamento per gli affidamenti in economia, relativi all'acquisizione di beni e servizi".

- 15) Per le concessioni e/o gli appalti richiedenti consegne sotto riserva di legge e relativi a settori sensibili, a rischio di infiltrazione mafiosa, individuati dal DPCM del 18 aprile 2013 **(noli a caldo, movimentazione terra, trasporto e smaltimento rifiuti, guardiane, ecc.)**, previsione della iscrizione delle imprese nelle white list della competente Prefettura, come condizione delle consegne.
- 16) In caso di inadempienze contrattuali da parte delle aziende, derivanti dalla inosservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, l'amministrazione potrà provvedere al pagamento del dovuto, avvalendosi delle garanzie prestate dall'appaltatore e nei termini e con le modalità di cui all'art. 103 del d. lgs. 50/2016.
- 17) Al fine di allargare la base occupazionale o in caso di manodopera aggiuntiva una volta assolto l'obbligo della clausola sociale di occupazione dei lavoratori già impegnati nel precedente appalto, i bandi devono prevedere l'assunzione di quote di manodopera locale iscritti come disoccupati nei CPI e dei lavoratori iscritti nelle liste delle categorie protette. Nei bandi di gara l'Amministrazione Comunale si impegna ad inserire criteri di premialità attraverso punteggi per le aziende che si obbligano ad assorbire manodopera aggiuntiva particolarmente svantaggiata, fermo restando l'impegno affinché nel rispetto della libertà d'impresa e delle esigenze produttive, l'eventuale ricerca di personale sul territorio sia soggetta ad adeguate forme di pubblicità.
- 18) L'Amministrazione Comunale si impegna ad inserire nei bandi e nei contratti di appalto apposite clausole che le consentano di effettuare senza preavviso ispezioni nei luoghi di lavoro dove si svolge l'attività di concessionari o appaltatori al fine di verificare le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, le sue condizioni di sicurezza e il trattamento praticato nei confronti dei lavoratori.
- 19) Nei bandi fatte salve le disposizioni contrattuali previste dalla Contrattazione collettiva rispetto alla quale sono parti le OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello Nazionale, in materia di Contratti a tempo determinato per ciò che concerne l'esecuzione di

opere e servizi, vanno privilegiati i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, prevedendo il ricorso a forme di lavoro a tempo determinato o, comunque, precario negli stretti limiti di legge.

20) Qualora l'impresa aggiudicataria sia una cooperativa, andrà verificato che il relativo Statuto o Regolamenti non prevedano per i lavoratori obblighi ad associarsi, né altra previsione in contrasto con le normative e la legislazione del lavoro in materia di rapporti di lavoro.

Il presente protocollo ha validità triennale; le parti sottoscrittrici stabiliscono che entro tre mesi dalla scadenza di validità del protocollo si deciderà se confermarlo o meno oppure di provvedere, eventualmente, a modifiche delle prescrizioni; le stesse parti si impegnano, altresì, ad incontrarsi con periodicità semestrale per la verifica del grado di attuazione e dei risultati conseguiti.

Il Sindaco del Comune di Barletta e Cgil Cisl Uil provinciali si impegnano a rendere operativo il protocollo anche per le società e gli organismi partecipati.

Barletta _____ 2018

Per la CGIL BAT

Il Segretario Generale - Giuseppe Deleonardis _____

Per la CISL Bari BAT

Il Segretario Generale - Giuseppe **Bocuzzi** _____

La Coordinatrice Usz Cisl Bat - Antonia **Sinisi** _____

Per la UIL Puglia e BAT

Il Segretario Generale – Giuseppe **Salamon** _____

Referente – incaricato UIL Bat - Vincenzo **Posa** _____

Per il Comune di Barletta

Il Sindaco – dott. Cosimo Damiano **Cannito** _____